

Accordo per interventi di emergenza
SERVIZIO NEVE E GELO

Premesso che

- ▶ è necessario favorire la regolare effettuazione del servizio di trasporto pubblico anche in occasione di precipitazioni nevose o di gelate che potrebbero determinare pregiudizio alla regolarità dell'esercizio;
- ▶ gli interventi per la neve devono essere organizzati in modo da garantire in ogni caso la sicurezza dell'esercizio e a favorirne la regolarità;
- ▶ l'organizzazione del servizio è correlata ai compiti affidati al Gruppo;
- ▶ le figure professionali interessate devono assicurare reperibilità per garantire con prontezza gli interventi necessari, indifferibili ed urgenti utili a garantire, anche in caso di neve o gelo, la sicurezza dell'esercizio ed il corretto assolvimento dei compiti istituzionali dell'azienda;
- ▶ la diffusione delle tecnologie telematiche e l'affidabilità delle previsioni meteo istituzionali consentono di circoscrivere il ricorso all'istituto della reperibilità per tali motivi;
- ▶ le parti intendono aggiornare l'accordo vigente;

Tutto ciò premesso, tra GTT e le Organizzazioni Sindacali di categoria FILTCGIL, FITCISL e UILTRASPORTI e la RSU

si conviene quanto segue

1) PERIODO DEL SERVIZIO NEVE E GELO

In considerazione delle caratteristiche meteo stagionali del territorio in cui si svolge il servizio di trasporto pubblico della conurbazione metropolitana (servizio urbano/suburbano della città di Torino ed esercizio della Metropolitana automatica di Torino) il servizio neve e gelo viene predisposto dal 15 novembre di ciascun anno al 15 marzo dell'anno successivo. Il periodo è definito in relazione ai compiti assegnati dalla Città al gruppo e sarà ridefinito all'eventuale variare delle esigenze.

2) PERSONALE INTERESSATO AGLI INTERVENTI

Al servizio neve e gelo del servizio urbano e suburbano della città di Torino, che include l'esercizio della Metropolitana, concorrono tutte le divisioni GTT con particolare riferimento al personale delle divisioni TPL, Infrastrutture, Park e MetroFerro.

Prima dell'inizio del servizio neve e gelo le aree interessate reperiscono il personale volontario necessario al suo espletamento individuando i nominativi degli agenti volontari che siano in possesso delle seguenti caratteristiche:

- ▶ disponibilità di telefono cellulare.

Nell'individuazione del personale da adibire al servizio neve e gelo costituirà titolo preferenziale l'aver effettuato il servizio neve nell'anno precedente nei casi in cui la mansione di cui al presente accordo richiede l'assegnazione di massa vestiario: In tutti

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

gli altri casi la priorità è stabilita dall'anzianità di servizio. Relativamente al personale viaggiante del servizio urbano costituisce priorità la "doppia mansione" e l'appartenenza al "gigante". Le parti condividono, sempre con riferimento al personale viaggiante del servizio urbano, l'obiettivo di favorire un avvicendamento degli addetti al servizio neve e, a tal fine, si prevede ogni anno un avvicendamento del 20% degli addetti.

Qualora il personale volontario non risultasse sufficiente per coprire le esigenze del servizio, le stesse aree aziendali individueranno, previo confronto decentrato con le Organizzazioni Sindacali, gli agenti comandati necessari che saranno tenuti all'espletamento del servizio neve e gelo.

3) PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Allorché i servizi meteo istituzionali comunicano al Gruppo l'attivazione dello "stato di allerta per precipitazioni nevose" nel territorio interessato i dipendenti come prima individuati riceveranno sul cellulare indicato un SMS che indicherà la decorrenza del "preallarme neve/gelo". A decorrere da tale momento e fino alla revoca, che sarà comunicata con le stesse modalità, decorrono gli obblighi di reperibilità di cui al presente accordo.

In tali periodi il personale individuato con le modalità definite al punto 2 del presente accordo dovrà garantire la reperibilità per il servizio neve e gelo in tutti i giorni, comprese le assenze per:

- ✱ RP
- ✱ SL
- ✱ LF
- ✱ FS
- ✱ FI
- ✱ FE
- ✱ FA
- ✱ SA
- ✱ TA
- ✱ MP

La prestazione del servizio neve e gelo presenta caratteristiche di particolare vincolo, impegno e responsabilità.

Ne consegue in particolare che gli agenti interessati al servizio:

- a) devono fornire ai servizi di appartenenza tutte le indicazioni necessarie per consentire la chiamata e gestire l'immediato intervento;
- b) in caso di chiamata devono assicurare la presenza in servizio entro 45', salvo comprovati motivi di ritardo per il personale che deve intervenire in periodo notturno; in ogni caso la presenza in servizio deve avvenire entro 60';
- c) devono effettuare il servizio con le modalità ed i tempi disposti dalle aree aziendali interessate.

4) TRATTAMENTO ECONOMICO

Al personale interessato al servizio neve e gelo, oltre all'eventuale compenso per lavoro straordinario, in considerazione della particolare organizzazione dell'attività di intervento finalizzato alla garanzia del servizio in occasione di precipitazioni nevose o di gelate, sono riconosciute le indennità di seguito indicate:

- a) Indennità stagionale reperibilità servizio neve e gelo

Al personale reperibile è riconosciuta, per l'intero periodo interessato al servizio, un'indennità pari ad € 350,00.

L'indennità viene corrisposta per il 50% all'inizio del periodo di reperibilità (retribuzioni del mese di novembre in pagamento nel mese di dicembre) e saldata al termine del servizio neve e gelo (retribuzioni del mese di aprile in pagamento nel mese di maggio) tenendo conto - in misura direttamente proporzionale - delle assenze per malattia, infortunio, maternità e di tutte le altre assenze dal servizio diverse da quelle indicate al precedente punto 3.

b) Indennità effettiva prestazione servizio neve e gelo

In caso di effettuazione delle prestazioni oggetto del servizio neve e gelo, per ogni ora (con arrotondamento ai 30') di effettiva prestazione da computare dalla "presa servizio", verrà riconosciuta l'indennità di:

- I) € 4,80 per le prestazioni in orario diurno;
- II) € 6,60 per le prestazioni in orario notturno.

L'indennità di cui al presente punto è corrisposta anche ad altro personale che, per le particolari caratteristiche dell'evento, dovesse effettuare prestazioni del servizio neve e gelo in aggiunta a quello di cui al punto 2 del presente accordo.

c) Indennità intervento servizio neve e gelo

In caso di intervento in periodo non ricompreso nel normale orario di lavoro, per effettuazione di prestazioni del servizio neve e gelo, verrà riconosciuta l'indennità di:

- I) € 30,00 al personale che, già in servizio, interviene prolungando il normale orario di lavoro;
- II) € 65,00 al personale che, non in servizio, interviene fuori dal normale orario di lavoro.

L'indennità di cui al presente punto è corrisposta anche ad altro personale che, per le particolari caratteristiche dell'evento, dovesse effettuare prestazioni del servizio neve e gelo in aggiunta a quello di cui al punto 2 del presente accordo.

I compensi economici di cui al presente accordo, che remunerano interventi di emergenza e che quindi sono occasionali e temporanei, non sono utili per il computo dell'accantonamento annuo per il trattamento di fine rapporto.

Agli agenti che non intervengono in caso di chiamata entro i tempi stabiliti non sarà erogato il trattamento economico di reperibilità per servizio neve e gelo per tutto il periodo dall'attivazione del servizio o per la quota corrispondente al periodo successivo all'ultimo intervento effettuato con le modalità previste dal presente accordo; è fatta salva in ogni caso l'applicazione dei previsti provvedimenti.

5) **MASSA VESTIARIO**

Al personale interessato al servizio neve e gelo che opera all'esterno saranno assegnati, qualora non costituiscano già comunque capi di massa vestiario attribuiti, i seguenti indumenti protettivi:

- ▶ 1 paio di stivali di gomma felpati;
- ▶ 1 idoneo capo protettivo (es. giaccone parka);

Tali capi avranno durata di 4 anni (come conteggiati dall'accordo 6/10/1993) ed al personale che li ritirerà sarà addebitata una quota pari al 15%.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

L'azienda si impegna ad esaminare con la RSU l'adeguamento dei capi protettivi per coloro che sono impegnati in operazione di rimozione neve (ad esempio, lavaggio scambi, pulizia marciapiedi, ecc.), con particolare riguardo agli stivali.

6) **DISPOSIZIONI DI SERVIZIO**

In aggiunta ai trattamenti economici riconosciuti dal presente accordo, al personale che interviene viene riconosciuto il diritto a riposi compensativi nella misura di:

- I) una giornata qualora l'intervento conseguente alla chiamata del servizio neve venga prestato per la durata pari o superiore all'intero turno di lavoro e l'intervento sia coincidente, secondo la turnazione individuale, con giornate di riposo legale o notturno;
- II) mezza giornata qualora l'intervento avvenga per durata pari o superiore alla metà del turno di lavoro e sempreché l'intervento avvenga in giornata di riposo legale o notturno.

I riposi compensativi così determinati dovranno essere fruiti entro 10 giorni dalla maturazione del diritto, concordandone il godimento con il superiore diretto.

7) **DIRITTO DI SCIOPERO**

Il servizio neve e gelo rientra a tutti gli effetti tra i servizi di emergenza e quindi non può essere disattivato in occasione di azioni di sciopero.

8) **APPLICAZIONE**

Il presente accordo costituisce la disciplina completa ed esclusiva della materia ed annulla e sostituisce quella precedente.

9) **DECORRENZA**

Il presente accordo decorre dalla stagione invernale 2009/10. Al termine della stagione invernale 2011/12 la parti monitoreranno il presente accordo

10) **NORMA FINALE**

Le parti riconoscono le specificità proprie del servizio neve e gelo dell'esercizio ferroviario.

È quindi confermato lo specifico accordo del 28 novembre 2005 fatti salvi gli aggiornamenti delle indennità nel frattempo intervenuti.

Torino, 24 luglio 2009

p. GTT

p. FIT CISL

p. ULTRASPORT

p. la RSU

p. FILT CGIL